



COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

RELAZIONE

per l'affidamento del Centro sportivo comunale *Dante Giacomini*

Articolo 1- Contesto di riferimento

l'amministrazione comunale di Prevalle persegue l'interesse pubblico alla promozione dell'attività sportiva, quale strumento di innalzamento della qualità della vita individuale e collettiva, oltre che occasione di impiego del tempo libero e di integrazione sociale;

tale finalità è garantita attraverso la gestione e il presidio degli impianti sportivi di proprietà comunale;

il comune di Prevalle è proprietario del Centro sportivo comunale *Dante Giacomini* ubicato a Prevalle in Via Calarini numero 5 ed identificato catastalmente al foglio 6 mappale 3918;

il centro è messo a disposizione della comunità prevallese che conta una popolazione residente di ca. 6.914 abitanti al 31 dicembre 2025 di cui il 20,1% appartiene alla fascia d'età tra 6 e 19 anni;

il centro sportivo *Dante Giacomini* è l'unico spazio organizzato e controllato, dedicato all'attività sportiva, sul territorio comunale vocato all'aggregazione dei giovani di Prevalle e rappresenta per l'amministrazione comunale un importante strumento di gestione delle politiche giovanili;

il centro sportivo è collocato alla periferia sud del paese, al confine con il comune di Paitone in una posizione privilegiata per la facilità di accesso alle principali vie di comunicazione, per la vicinanza al nucleo abitativo più densamente popolato, per una buona dotazione di parcheggi pubblici ed anche per il contesto ambientale in cui è inserito caratterizzato da appezzamenti di terreno coltivato estesi che aumentano le già numerose aree a verde del centro che consentono l'esercizio delle attività sportive nella massima libertà senza recare disturbo alle abitazioni;

il centro è composto da:

1. campo di calcio in erba naturale 105 x mt. 65, completo di impianto di irrigazione e aree annesse;
2. campo di calcio, inizialmente in terra battuta poi con fondo sintetico, di mt. 100 x mt. 55 completo di illuminazione ed irrigazione;
3. 2 campi di tennis / calcetto in erba sintetica m. 36,00 x 18,00, completi di impianto di illuminazione funzionante;
4. corpo spogliatoi (n.6 più 2 riservati agli arbitri con relative docce interne) con annessa infermeria, completo di impianti di illuminazione e riscaldamento funzionanti;
5. corpo tribuna con posti a sedere coperti in fronte al campo in erba e relativi locali sottostanti, corpo tribuna con posti coperti in fronte al campo in sintetico e spazi pertinenziali circostante i campi;
6. locale bar/servizi composto da vano principale e secondario, magazzino e preparazione dei cibi, bagno interno;
7. area esterna di pertinenza con alberi e aiuole;

gli impianti, quindi, sono prioritariamente dedicati al gioco del calcio e, sulla base dei dati forniti dall'ASD che ha gestito il campo in sintetico, hanno raggiunto un notevole livello di utilizzo, tant'è che nell'anno sportivo 2024/2025 i campi da calcio sono stati stabilmente riservati alle 17 squadre giovanili, tra i 6 e i 19 anni, dell'ASD che si allenano con una frequenza di tre volte la settimana; il bar a servizio del centro ha un orario di apertura dalle 8 alle 22, tutti i giorni escluso il lunedì;

la gestione del centro è stata organizzata, negli ultimi dieci anni, con le modalità che seguono:

1. campo grande in erba sintetica: l'impianto è stato realizzato attraverso una procedura di partenariato pubblico / privato, dalla ASD Polisportiva Prevalle (mandatario) e Mast s.r.l. (mandante), i lavori sono stati conclusi il 30 giugno 2019 e, con alcuni subentri, la gestione è stata svolta sino alla risoluzione del contratto con la riacquisizione da parte del comune avvenuta nell'ottobre 2025 (delibera 72 del 9 ottobre 2025);
2. gli altri impianti sportivi del centro ed il bar sono stati affidati in concessione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, per la durata di 10 anni sino al 31 luglio 2026 e con l'erogazione di un contributo di euro 6.000,00 annuali a favore del concessionario;

è importante ricordare che l'aggiudicazione della concessione di cui al precedente punto 2. è stata possibile solo in seconda battuta, una volta andato deserto il primo avviso, e, insieme al PPP, ha rappresentato la

soluzione che ha consentito di rivitalizzare il centro, dopo anni di gestioni fallimentari che avevano portato al degrado degli impianti, ad un loro utilizzo limitato e poco regolamentato;

altrettanto importante è evidenziare che le commistioni tra le due gestioni, a cominciare dall'utilizzo degli spogliatoi e dall'esistenza di un unico contatore per energia e gas, hanno imposto l'intervento del comune che dovuto intervenire con accordi *ad hoc*, insieme alla constatazione che gli iscritti all'ASD del calcio rappresentasse la maggioranza della clientela del bar, hanno incoraggiato l'amministrazione alla risoluzione del contratto PPP anche con l'intenzione di ottimizzare la gestione di impianti e bar a servizio degli stessi;

già all'atto della risoluzione del contratto PPP è stato evidenziato l'interesse dell'amministrazione a mantenere e, se possibile, migliorare l'attuale livello di frequentazione dell'intero centro sportivo cogliendo l'opportunità di un bando unico che includa il campo in sintetico, senza disperdere il lavoro costruito sino ad oggi.

Articolo 2 – la promozione dell'attività sportiva attraverso il centro sportivo comunale

Il Comune vede tra le proprie finalità istituzionali anche quella della promozione delle attività sportive, ma anche sociali ed aggregative, a favore di tutta la comunità locale, e la garantisce assicurando al più ampio numero di cittadini la partecipazione alla pratica sportiva, quale strumento di innalzamento della qualità della vita individuale e collettiva, oltre che occasione di impiego del tempo libero e di integrazione sociale;

per conseguire tali finalità il comune utilizza il centro sportivo comunale che, essendo destinato ad una funzione istituzionale, appartiene al patrimonio indisponibile del comune di Prevalle;

nell'impossibilità di gestire direttamente in modo ottimale il centro, è necessario individuare una diversa modalità di gestione degli impianti con affidamento a terzi;

preliminarmente è opportuno rammentare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021 e, in particolare, l'articolo 6 *Uso degli impianti sportivi* che recita:

“1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;

il Comune di Prevalle affiderà quindi la gestione del centro sportivo comunale *Dante Giacomini* ad un ente sportivo, in una delle forme previste dal citato articolo 6 del decreto legislativo 38/2021, che, attraverso la pratica e le attività svolte, potrà valorizzare al massimo le potenzialità sportive e sociali delle strutture oggetto della concessione;

la modalità di affidamento dovrà tener conto del principio generale per cui ogni pubblica amministrazione deve assicurare la **redditività dei beni** del proprio patrimonio, principio fissato nell'art. 97 della Costituzione e

declinato nei criteri di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 1 della legge 241/1990, ma anche, e non ultimo, nel testo dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

la redditività del bene va indagata sulla base della sostenibilità di massima della gestione dell'impianto per il periodo di durata dell'affidamento tenendo conto di costi e ricavi complessivi stimati e derivanti dalla gestione operativa e relativi agli investimenti ove previsti;

la previsione di entrate e spese deve essere **attendibile**, attraverso l'utilizzo di una base storica di dati accompagnata da un'analisi di mercato, **oggettiva**, con lo svolgimento di previsioni che, seppur non certe, siano basate su dati e valutazioni non aleatorie, ma dettate dall'esperienza e dai fatti, e **verificabile** nei risultati, sia nel momento in cui è strutturata la previsione, sia in un successivo momento per dargli certezza;

la corretta impostazione delle previsioni permette di valutare l'equilibrio economico e finanziario, la sua sostenibilità e, dunque, la potenziale redditività del progetto e la possibilità di porlo sul mercato nel caso abbia una rilevanza economica.

Articolo 3 – redditività del centro sportivo *Dante Giacomini*

Sulla base delle caratteristiche della struttura, degli spazi sportivi e non sportivi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, del livello di operatività attuale, oltre che delle potenzialità del bacino di utenza in relazione al territorio ove l'impianto è collocato sono stati stimati costi e ricavi esposti più avanti;

essi tengono conto degli aspetti tecnici della gestione definiti nel Capitolato speciale e nel Piano delle manutenzioni, in linea con il passato, così da potersi riferire per la maggior parte degli elementi a quanto comunicato dall'ASD e dal concessionario che hanno operato nel centro sino ad ora.

L'analisi della potenzialità di realizzo di ricavi del centro sportivo, strettamente dipendenti dalle tariffe comunali attuali, è stata fatta considerando la situazione attuale dell'impianto che ha visto una costante crescita di atleti, che nella stagione sportiva 2024/2025 ha raggiunto quota 356 tesserati. Una particolare attenzione è stata data al settore giovanile che ha portato ad una ritrovata fiducia da parte delle famiglie. L'utilizzo attuale dei campi da calcio è di ca 8 ore al giorno tutti i giorni, esclusa la domenica che è dedicata alle partite, l'utilizzo dei campetti da calcetto e tennis è sporadico.

La presenza di un locale bar, attivo e, quindi, dotato delle attrezzature necessarie è messo a disposizione del gestore sportivo che, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (cfr. in particolare artt. 61-80 Legge regionale 6/2010) potrà:

- condurlo in proprio, somministrando bevande e alimenti;
- previa autorizzazione scritta del Comune, affidarlo in gestione a terzi, in subaffitto.

Il Concessionario potrà trattenere gli introiti della gestione, ovvero l'eventuale canone di subaffitto.

La stima delle entrate derivanti dall'affitto dei campi e dal bar è ipotetica non potendo conoscere a priori il livello di attività sportiva che potrà essere praticata dal futuro concessionario, oltre che la sua organizzazione.

Manutenzione ordinaria

Il costo annuale ipotizzato per le manutenzioni ordinarie, sulla base delle attività definite nel Piano delle manutenzioni allegato "C" del Capitolato d'oneri è di euro **25.000,00** per il primo anno e subisce un incremento dell'1% negli anni successivi.

Pulizia

I servizi di pulizia comprendono la pulizia ordinaria dell'intero impianto ed il servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutte le aree della struttura da effettuarsi una volta l'anno.

Si ipotizza che per lo svolgimento dell'attività siano necessarie almeno 18 ore settimanali per 11 mesi, la spesa ipotizzata, rendicontata dai gestori è di 7.100,00 euro per il primo anno e subisce un incremento dell'1% negli anni successivi.

Utenze

Il costo annuale delle utenze a carico del concessionario è stimato in 21.000,00 euro, secondo le fatture consegnate in copia dal concessionario per la stagione sportiva 2024/2025. Sono previsti incrementi costanti dell'1% nelle successive annualità:

Tasse

Al concessionario spetta il pagamento della tassa sui rifiuti. La tassa si calcola tenendo conto delle superfici degli spogliatoi e degli spalti. In considerazione delle tariffe comunali si è stimato un costo annuo di circa **1.300,00** Euro.

Assicurazioni

Si stima che il costo dell'assicurazione per lo svolgimento dell'attività sia pari a **1.500,00** euro per il primo anno e con successivi incrementi dell'1%.

Altre spese

Per la gestione si stimano altri costi (consulenza fiscale, sicurezza sui luoghi di lavoro, oneri tecnici e spese per aggiornamento SCA e SCIA antincendio, varie, etc..) per complessivi **500,00** euro per il primo anno e con successivi incrementi dell'1%.

ENTRATE

Le previsioni di entrata, come per le spese, sono basate sull'attività e gli incassi medi degli attuali gestori nelle ultime annualità.

Attività sportiva ordinaria- campi da calcio

Gli utilizzi degli impianti sportivi soggiacciono all'applicazione delle **tariffe comunali** indicate nell'allegato 1) al capitolato d'oneri.

La stima delle entrate per l'utilizzo dei campi da calcio fa riferimento ad un'attività sportiva esercitata per almeno 8 ore al giorno, sette giorni su sette, nei 10 mesi della stagione sportiva per un totale di 28.000,00 euro. Negli anni successivi sono previsti incrementi tra l'1 ed il 5%.

Campetti calcio/tennis

Si stima un importo di euro 1.500,00 nel primo anno e un incremento del 5% nel secondo, dal terzo anno in poi l'incremento ipotizzato è del 2%.

Servizio bar

il locale bar dotato delle attrezzature necessarie è messo a disposizione del gestore sportivo che, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (cfr. in particolare artt. 61-80 Legge regionale 6/2010) potrà:

- condurlo in proprio, somministrando bevande e alimenti;
- previa autorizzazione scritta del Comune, affidarlo in gestione a terzi, in subaffitto.

Il Concessionario potrà trattenere gli introiti della gestione, ovvero l'eventuale canone di subaffitto.

Si ipotizza un'entrata di euro 24.000,00 tenendo conto che la gestione attuale è aperta, con orari differenti tra la stagione estiva e quella invernale, per ca 10 ore al giorno tutti i giorni della settimana, ad eccezione del lunedì.

PROSPETTO ENTRATE E SPESE				
Entrate	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4
Affitto campi	28.000,00	28.560,00	29.416,80	30.887,64
Affitto campetti (calcetto e tennis)	1.500,00	1.575,00	1.606,50	1.638,63
Affitto bar	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
Totale entrate	53.500,00	54.375,00	55.505,70	57.253,49
Spese				
Manutenzioni ordinarie	25.000,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53
Pulizie e disinfestazione	7.100,00	7.171,00	7.242,71	7.315,14
Utenze	21.000,00	21.210,00	21.422,10	21.636,32
Tassa Rifiuti	1.300,00	1.313,00	1.326,13	1.339,39
Assicurazione	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
Consulenza fiscale ecc	500	505	510,05	515,1505
Totale spese	56.400,00	56.964,00	57.533,64	58.108,98
Differenza fra entrate e spese	-2.900,00	-2.589,00	-2.027,94	-855,48

L'analisi economico-finanziaria ha esaminato le potenzialità dell'impianto sportivo comunale dimostrando che difficilmente sia possibile, anche con un'ottima organizzazione societaria, poter coprire i costi fissi di gestione della struttura.

Il Centro sportivo comunale *Dante Giacomini* è, quindi, **senza rilevanza economica**.

Si tratta di una struttura che non genera profitti. Gli incassi ottenuti attraverso l'applicazione delle tariffe d'uso non sono sufficienti a coprire i costi di gestione, rendendo antieconomica l'attività di gestione del centro sportivo nonostante il parziale abbattimento delle spese consentito dalla presenza del bar.

Articolo 4 – scelta della modalità di affidamento

Il Centro sportivo comunale *Dante Giacomini* è privo di rilevanza economica, non genera utili che possano consentire una sua immissione sul mercato con il conseguimento di un reddito per l'amministrazione comunale.

Il comune, anche in ragione del fatto che il centro sportivo Dante Giacomini è l'unica struttura di proprietà pubblica destinata all'attività sportiva presente sul territorio, intende garantirne l'utilizzo a favore della comunità locale per conseguire la finalità istituzionale di promozione dello sport.

Per raggiungere l'obiettivo l'amministrazione comunale intende far ricorso al **convenzionamento, a titolo gratuito, con enti senza scopo di lucro appartenenti al mondo dello sport dilettantistico di base**.

I Giudici contabili, di recente con la deliberazione n.251/2024/PAR del 4 dicembre 2024 della Corte dei Conti Lombardia, ritengono che il citato principio della redditività dei beni possa recedere, a fronte di specifiche eccezioni, solo laddove l'amministrazione pubblica procedente persegua un **interesse generale di rango equivalente, o persino superiore, rispetto a quello che potrebbe conseguire attraverso lo sfruttamento economico dei beni;**

la finalità di promozione dell'attività sportiva, posta dall'amministrazione con l'affidamento della gestione del centro sportivo, è in linea con il valore che la stessa Costituzione della Repubblica Italiana ha riconosciuto all'attività sportiva con la legge 1/2023 che ha introdotto il comma 6 all'articolo 33: "*6. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*";

i principi generali, come detto, impongono all'ente locale di gestire i beni di proprietà assicurandone la redditività e lo sfruttamento economico (Corte dei conti Veneto, n. 33/2009/PAR). L'eventuale concessione in uso di un bene, a titolo gratuito, rappresenta un'eccezione di carattere straordinario ai suddetti principi, che come tale va trattata. Di certo, la mancata o inadeguata capacità del soggetto pubblico in merito allo sfruttamento di un impianto sportivo non può costituire l'unico presupposto idoneo e legittimante per affidare in concessione a titolo gratuito la struttura. Se così fosse, l'ente dovrebbe provvedere alla vendita del bene, in ossequio al principio costituzionale dell'economicità della gestione e del citato art. 58 del D.L. 112/2008;

l'assegnazione, senza alcun corrispettivo, della gestione di un impianto sportivo è stata ritenuta astrattamente configurabile qualora, in un'ottica di bilanciamento, la mancata produzione di reddito da parte dell'impianto venga comunque "compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione" (cfr. Corte dei conti Lombardia, n. 251/2024, pag. 7, che richiama Corte dei conti Veneto nn. 716/2012 e 349/2011);

il bilanciamento degli interessi generali può, come detto sopra, essere risolto dall'ente locale a favore della concessione a titolo gratuito rammentando che la legge 1/2023 ha elevato a rango costituzionale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33 Costituzione);

Infine, l'art. 29 dello Statuto comunale rubricato *La partecipazione delle libere forme associative* che recita: "1. Il Comune favorisce il collegamento con le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, **sportive**, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico" sancisce l'importanza della partecipazione al conseguimento delle finalità istituzionali del comune da parte delle associazioni, nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale dell'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 5 – concessione gratuita

Le condizioni irrinunciabili per la concessione gratuita di un impianto sportivo ad una associazione/società sportiva possono essere tratte dall'esame delle deliberazioni della Corte di conti:

1. svolgere una **procedura comparativa pubblica**; la selezione pubblica, infatti, non solo è rispettosa del principio di libera concorrenza e di *par condicio competitorum*, ma anche, e soprattutto, risulta utile ad individuare il soggetto più adatto a raggiungere le finalità che l'ente locale si è prefissato;
2. l'**assegnatario** deve essere un soggetto che **non persegue finalità di lucro**; La Corte dei conti, poi, ha evidenziato che l'eccezione alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall'assenza dello scopo di lucro dell'attività svolta dal soggetto destinatario di tali beni (Corte dei conti Lombardia, n. 251/2024/PAR, pag. 10). Il soggetto affidatario non deve essere un'impresa ordinaria, bensì un organismo che, per espressa previsione del proprio atto costitutivo e del proprio statuto, non persegue alcun fine di lucro;
3. il rapporto tra Comune concedente e soggetto affidatario deve essere normato con una **convenzione dettagliata**; la convenzione deve disciplinare il regime quanto più dettagliato possibile delle rispettive obbligazioni, alla luce dei principi della massima valorizzazione del bene e di trasparenza, prevedendo anche un **obbligo di rendicontazione periodica** (Corte Conti Lombardia n. 251/2024/PAR, pag. 14, che richiama ancora Corte dei conti Veneto n. 716/2012/PAR). I Giudici contabili ritengono necessaria la previsione di un controllo periodico, convenzionalmente stabilito, da parte dell'ente, finalizzato a verificare l'andamento della gestione in rapporto al contenuto di un piano economico finanziario ed agli interessi pubblici sottesi all'affidamento;
4. la scelta di concedere l'uso gratuito di un bene pubblico, trattandosi di scelta che deroga ai principi generali dell'ordinamento, deve essere sorretta da **specifico onere motivazionale**. Infine, sulla base della

considerazione che la concessione gratuita di un bene concretizza un contributo di “tipo materiale”, i Giudici contabili hanno osservato che in tema di erogazione di contributi e sovvenzioni occorre sempre considerare che incombe sull'amministrazione uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell'intervento, da cui emerga l'iter logico posto alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo. La motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell'indicare, con estrema puntualità, le **basi di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato impegni di spesa congrui e in grado di garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà l'allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l'amministrazione intende perseguire, nonché la verifica della corrispondenza tra valore degli interventi programmati ed utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi erogati (Corte dei conti Piemonte n. 40/2023/PAR).

Il Comune di Prevalle procederà all'affidamento della concessione a titolo gratuito del Centro sportivo Dante Giacomini nella stretta osservanza delle indicazioni fornite dai Giudici contabili sopra richiamate.

In relazione al presupposto n.4 il *Regolamento comunale di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari nonché di beni immobili a enti, associazioni od altri organismi privati* (approvato con delibera consiliare numero 57 de 24.09.2003) e, in particolare, l'articolo 21 - *Beni mobili o immobili* dispone: “*Alle Associazioni, istituzioni o Enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolativo immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso deve essere regolata da apposita Convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale. La Convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione ed il buono stato di conservazione dell'immobile concesso. La Convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di **un'adeguata cauzione** per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento”.*

Tale norma consente, attraverso la stipula di una convenzione conforme nei suoi elementi alla disposizione stessa, di concedere immobili di proprietà comunale ad uso gratuito per lo svolgimento delle loro attività.

Articolo 6 – conclusioni

Il Centro sportivo comunale *Dante Giacomini* è senza rilevanza economica e l'amministrazione comunale intende continuare a renderlo fruibile al pubblico, in via prioritaria alla comunità di Prevalle, ma anche a tutti coloro che vogliano accedere ai servizi ed alle attività sportive, al cui esercizio gli impianti e le pertinenze esterne del centro si prestano.

Tale finalità (ora di rango costituzionale), impone che il centro debba mantenere una funzione pubblica, così come accaduto sino ad ora, quindi il Concessionario è tenuto a consentire, per tutta la durata della concessione, che le strutture siano realmente aperte alla comunità e all'intero associazionismo senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).

La presenza nei locali del centro sportivo di un **esercizio di somministrazione alimenti e bevande**, strettamente connesso alle attività sportive del centro, ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di aggregazione della struttura comunale.

L'assenza di rilievo per il mercato e la vigenza dell'articolo 21 del proprio regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari nonché di beni immobili a enti, associazioni od altri organismi privati inducono l'amministrazione ad optare per la concessione in uso del bene a titolo gratuito alle condizioni stabilite nella convenzione e dalla documentazione a corredo, approvati in bozza dalla giunta comunale, ad una associazione/società sportiva (art. 6 decreto legislativo 31/2021) senza scopo di lucro.

La convenzione contiene la disciplina dettagliata degli impegni delle parti, incluso l'obbligo di rendicontazione periodica insieme ad ulteriori momenti di confronto per la verifica dell'andamento delle attività.

L'individuazione del concessionario avverrà attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Non è previsto l'intervento economico del comune a copertura dello sbilancio tra spese ed entrate per i motivi che seguono:

- tener conto dell'intervento di manutenzione che il comune realizzerà prima della consegna del centro;
- responsabilizzare il concessionario nella gestione delle spese, oltre che nell'ampliamento dell'utilizzo del centro.